



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 6443

Seduta del 03/04/2017

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
VIVIANA BECCALOSSI
SIMONA BORDONALI
FRANCESCA BRIANZA
CRISTINA CAPPELLINI
LUCA DEL GOBBO

GIOVANNI FAVA
GIULIO GALLERA
MASSIMO GARAVAGLIA
MAURO PAROLINI
ANTONIO ROSSI
ALESSANDRO SORTE
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta del Presidente Roberto Maroni di concerto con l'Assessore Viviana Beccalossi

Oggetto

PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE "MODIFICHE ALL'ART. 5 (NORMA TRANSITORIA) DELLA LEGGE REGIONALE 28 NOVEMBRE 2014, N. 31 (DISPOSIZIONI PER LA RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO E PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL SUOLO DEGRADATO)" - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BECCALOSSI)

Il Segretario Generale Antonello Turturiello

Il Vice Segretario Generale Giancarla Neva Sbrissa

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente Riccardo Perini

Il Direttore di Funzione Specialistica Luca Dainotti

Il Direttore Generale Roberto Laffi

L'atto si compone di 6 pagine
di cui 3 pagine di allegati
parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO l'art. 34 dello Statuto d'autonomia della Lombardia, secondo il quale l'iniziativa legislativa dell'Esecutivo appartiene al Presidente della Giunta Regionale;

VISTO l'art. 28 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione", così come modificata dalla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 19 "Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2014", ed i relativi provvedimenti attuativi;

VISTA, altresì, la legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 "Riordino del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)" che, all'art. 5, commi 10 e 11, costituisce un Comitato paritetico per la specificità della Provincia di Sondrio e prevede l'acquisizione del parere del comitato in relazione ai progetti di legge e alle proposte regolamentari con effetto diretto sul territorio o sulla popolazione della Provincia di Sondrio e nei casi previsti da specifiche disposizioni normative regionali;

VISTA la legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato) e in particolare l'articolo 5;

VISTA la proposta di Progetto di Legge "Modifiche all'art. 5 (norma transitoria) della legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato)";

PRESO ATTO che, per ragioni di urgenza connesse alla necessità di tempestiva approvazione del progetto di legge, la Giunta regionale si riserva di acquisire il parere del succitato Comitato paritetico, nel corso dell'iter di perfezionamento dello stesso progetto di legge;

PRESO ATTO che il Presidente della Giunta Regionale valuta opportuno, prima di esercitare formalmente l'iniziativa legislativa, sottoporre alla Giunta Regionale la citata proposta, a garanzia dello svolgimento collegiale dell'azione di governo;



Regione Lombardia
LA GIUNTA

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'allegata proposta di Progetto di Legge "Modifiche all'art. 5 (norma transitoria) della legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato)";
2. di disporre la trasmissione della stessa al Consiglio Regionale per la prosecuzione dell'iter.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE “MODIFICHE ALL’ART. 5 (NORMA TRANSITORIA) DELLA LEGGE REGIONALE 28 NOVEMBRE 2014, N. 31 (DISPOSIZIONI PER LA RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO E PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL SUOLO DEGRADATO)”

RELAZIONE EX ART. 28 L.R. N. 34/1978

La proposta di modifica dell’art. 5 della l.r. 31/2014 non ha implicazioni dirette dal punto di vista economico-finanziario sul bilancio regionale.

L’abrogazione del comma 10 dell’art. 5 comporta la soppressione della maggiorazione percentuale del contributo relativo al costo di costruzione per gli interventi comportanti consumo di suolo agricolo, che tuttavia la legge già limita al solo periodo transitorio.

Le implicazioni economico-finanziarie sugli Enti Locali sono pertanto trascurabili.

Proposta di progetto di legge “Modifiche all’articolo 5 (norma transitoria) della legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato)”

**Art. 1
(Modifiche all’articolo 5 della l.r. 31/2014)**

1. All’articolo 5 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato) sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1 le parole “, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono soppresse;
 - b) al comma 2 le parole “*gli specifici strumenti di pianificazione territoriale*” sono sostituite dalle parole “*il piano territoriale metropolitano*” e le parole “, entro dodici mesi dall’adeguamento del PTR di cui al comma 1” sono soppresse;
 - c) al comma 3 le parole “*degli strumenti di pianificazione territoriale della città metropolitana*” sono sostituite dalle parole “*del piano territoriale metropolitano*” e le parole “*i comuni adeguano, in occasione della prima scadenza del documento di piano, i PGT alle disposizioni della presente legge*”, sono sostituite dalle seguenti: “*i comuni adeguano il documento di piano alle disposizioni della presente legge*”;
 - d) al comma 4 le parole “*i comuni possono approvare unicamente varianti del PGT e piani attuativi in variante al PGT, che non comportino nuovo consumo di suolo, diretti alla riorganizzazione planivolumetrica, morfologica, tipologica o progettuale delle previsioni di trasformazione già vigenti, per la finalità di incentivarne e accelerarne l’attuazione, esclusi gli ampliamenti di attività economiche già esistenti, nonché quelle finalizzate all’attuazione degli accordi di programma a valenza regionale. Fino a detto adeguamento sono comunque mantenute le previsioni e i programmi edificatori del documento di piano vigente.*” sono sostituite dalle seguenti: “*i comuni possono approvare varianti generali o parziali del documento di piano e piani attuativi in variante al documento di piano, assicurando un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero computato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, e riferito alle previsioni del PGT vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. Resta confermata la possibilità per i comuni di approvare varianti al piano delle regole e al piano dei servizi. Resta, altresì, confermato che le previsioni finalizzate all’attuazione degli accordi di programma a valenza regionale e all’ampliamento di attività economiche già esistenti non concorrono alla soglia del consumo di suolo.*”;
 - e) l’ultimo periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: “*La validità dei documenti di piano dei PGT comunali, la cui scadenza intercorra prima dell’adeguamento della pianificazione provinciale e metropolitana di cui al comma 2, può essere prorogata di dodici mesi successivi al citato adeguamento con deliberazione del consiglio comunale da assumersi entro la scadenza del proprio documento di piano, ovvero per quelli la cui scadenza è già intercorsa, entro dodici mesi, ferma restando la possibilità di applicare quanto previsto al comma 4.*”;
 - f) il comma 9 è sostituito dal seguente:
“*9. Con riguardo ai piani attuativi relativi alle aree disciplinate dal documento di piano, per i quali non sia tempestivamente presentata l’istanza di cui al comma 6, i comuni nell’ambito della loro potestà pianificatoria possono mantenere la possibilità di attivazione dei piani attuativi mantenendo la relativa previsione del documento di piano o, nel caso in cui intendano promuovere varianti al documento di piano, disporre le opportune modifiche e integrazioni con la variante da assumere ai sensi della l.r. 12/2005.*”;
 - g) il comma 10 è abrogato.

PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE “MODIFICHE ALL’ART. 5 (NORMA TRANSITORIA) DELLA LEGGE REGIONALE 28 NOVEMBRE 2014, N. 31 (DISPOSIZIONI PER LA RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO E PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL SUOLO DEGRADATO)”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La l.r. 31/2014 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato” detta disposizioni affinché gli strumenti di governo del territorio siano orientati al rispetto dei criteri di sostenibilità e di minimizzazione del consumo di suolo, indirizzino gli interventi edilizi prioritariamente verso le aree già urbanizzate, degradate, sottoutilizzate o dismesse, favoriscano gli interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana e territoriale, al fine di non compromettere l’ambiente, il paesaggio nonché l’attività agricola.

Per il raggiungimento di questi obiettivi la legge prevede un processo di adeguamento progressivo degli strumenti di pianificazione a partire dall’integrazione del Piano Territoriale Regionale (PTR) con i criteri per la riduzione del consumo di suolo e quindi, a cascata, l’adeguamento dei Piani Territoriali Provinciali (PTCP) o della Città Metropolitana (PTM) ai sensi dell’art. 5 della l.r. 32/2015, e infine dei Piani di Governo del Territorio comunali (PGT).

L’art. 5 (norma transitoria) della legge 31/2014 stabilisce che i Comuni, fino al completamento del processo di adeguamento previsto, possano approvare varianti ai PGT solo in relazione ad alcune limitate fattispecie, introducendo una disciplina che limita fortemente la possibilità di varianti che comportino nuovo consumo di suolo; nel contempo, viene garantito agli operatori di poter presentare l’istanza per l’approvazione dei piani attuativi relativi agli ambiti di trasformazione vigenti alla data di entrata in vigore della legge.

Inoltre, le disposizioni del comma 9 dell’art. 5 prevedono che, scaduto il termine di 30 mesi per le istanze di cui al comma 6 (1 giugno 2017), i Comuni sospendano le previsioni di PGT relative ai piani attuativi non attivati entro tale data, sino all’esito del procedimento di adeguamento soprarichiamato.

Il prolungarsi, oltre al citato termine dei 30 mesi, dei tempi necessari per l’adeguamento degli strumenti di pianificazione si riflette tuttavia negativamente sull’esercizio delle funzioni in materia di governo del territorio da parte dei comuni: si rende pertanto necessario intervenire per evitare la sospensione di cui al comma 9 dell’art. 5, assicurando ai Comuni la possibilità di esercizio di tali funzioni, fermo restando l’obiettivo che la legge si pone di contenere le previsioni di trasformazione e quindi il consumo di suolo.

A tale scopo il presente progetto di legge, frutto di una proposta di ANCI, prevede (modifica dell’art. 5, comma 4) che, fin da subito, i comuni possano approvare varianti al documento di piano del PGT con stralcio di previsioni vigenti. Nel caso di nuove previsioni, il bilancio complessivo di consumo di suolo dovrà comunque essere uguale o inferiore a zero. Inoltre (modifica dell’art. 5, comma 9), per i piani attuativi oggetto di previsioni vigenti per i quali non sia stata ancora presentata istanza, i comuni potranno mantenere la possibilità di attivazione oppure disporre eventuali modifiche mediante variante urbanistica, nel rispetto comunque di quanto previsto dal comma 4.

La proposta di legge prevede altresì che la validità dei documenti di piano che dovessero scadere prima dell’adeguamento del PTCP o del PTM, o che siano già scaduti alla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, può essere prorogata di dodici mesi successivi a tale adeguamento (modifica dell’art. 5, comma 5).

Si prevede inoltre la soppressione dei termini temporali per l’adeguamento della pianificazione territoriale e di quella urbanistica comunale (modifica dell’art. 5, commi 1, 2 e 3).

Infine, si abroga il comma 10 dell’art. 5, che prevede, nella sola fase transitoria, la maggiorazione del contributo relativo al costo di costruzione per interventi che consumano suolo agricolo.